



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Ufficio Affari generali, dell'Archivio generale e del Personale

Giustizia amministrativa
Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019747 - 16/09/2008 - USCITA -



cds 000013462000

*Ai Dirigenti degli uffici centrali della
Giustizia amministrativa*

*Ai Dirigenti delle Sezioni
giurisdizionali e delle Sezioni
consultive del Consiglio di Stato*

Ai Segretari Generali dei TT.AA.RR

*Ai Responsabili degli uffici
LORO SEDI*

Oggetto: decreto legge 25 giugno 2008, n.112 - disposizioni in materia di trattenimento in servizio del personale al compimento del 65° anno di età.

L'art.72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 ha introdotto alcune novità in tema di trattenimento in servizio del personale al compimento del limite di età (65 anni).

Nel riportare in allegato le nuove disposizioni si formulano i seguenti chiarimenti.

La principale innovazione è riferibile al fatto che il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno di età non costituisce più un diritto per il lavoratore, avendo l'amministrazione la "facoltà in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali di accogliere la richiesta (del dipendente) in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi" (art.16 del d.lgs 30.12.1992 n.503 come modificato dall'art. 72, comma 7, del decreto).

Inoltre la domanda di permanenza in servizio deve essere presentata nell'arco temporale che va dai 24 mesi ai 12 mesi precedenti il compimento del 65° anno d'età.

Per chiarezza espositiva, sono riportate le possibili fattispecie disciplinate dalla normativa:

- coloro che raggiungano il limite di età nel corso del corrente anno, qualora abbiano già presentato la domanda o nel caso in cui l'amministrazione sulla medesima abbia già adottato il provvedimento di trattenimento in servizio, non sono tenuti ad alcun adempimento in ragione del fatto che nulla è innovato rispetto alla disciplina preesistente; coloro che, pur raggiungendo il limite d'età nell'anno 2008, non hanno ancora presentato l'istanza, dovranno formalizzarla entro il 24.12.p.v, cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (art.72, comma 8);
- coloro che raggiungano il limite d'età nel corso dell'anno 2009 sono assoggettati al nuovo regime, di tal che qualora non abbiano presentato ancora l'istanza dovranno formalizzarla tempestivamente e sulla medesima l'amministrazione adotterà un


provvedimento (positivo o negativo) motivandolo alla luce di quanto sopra richiamato; egualmente, nel caso in cui l'amministrazione abbia già disposto il provvedimento, lo riprenderà in esame d'ufficio motivandolo (art.72, comma 9, del decreto);

- i trattenimenti in servizio già disposti con decorrenza dal 1° gennaio 2010 decadono e conseguentemente gli interessati dovranno ripresentare l'istanza nell'arco temporale che va dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite d'età.

La disciplina prevede altresì che al compimento dell'anzianità massima contributiva (40 anni di servizio) l'amministrazione può risolvere d'ufficio il rapporto di lavoro con un preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici (art.72, comma 11, del decreto).

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
(Gaspare dott. Fiorentino)



Ricerca » D.L. 25-06-2008, n. 112

Aggiungi alla cartella personale

(Gestione Cartelle Personali)

» Leggi d'Italia

D.L. 25-06-2008, n. 112

» Pagina principale

» Novità

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

← Documento →

Risultati

**D.L. 25-6-2008 n. 112**

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli

importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.



Documento

Risultati